

Azienda Metropolitana Trasporti Catania S.p.A.

**Capitolato
Polizza di Assicurazione
RCA (RC obbligatoria) e CVT (Garanzie Accessorie)
Parco Veicoli
CIG: 75585687A1**

Lotto unico

SEZIONE 1 – DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 1.1 – Definizioni relative al contratto in generale

Contraente	
Amministrazione	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
Ente	AMT Catania SpA
Assicurato	Il soggetto nell'interesse del quale è prestata garanzia.
Società	La Compagnia Assicuratrice che presta l'assicurazione.
Broker	Marsh Spa
Assicurazione	Il Contratto di Assicurazione - Le garanzie prestate col contratto di assicurazione.
Polizza	Il documento contrattuale che prova l'Assicurazione.
Capitolato Speciale	Il complesso delle norme, rappresentate in polizza, che regolano il rapporto contrattuale.
Garanzia	La copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo.
Indennizzo	
Indennità	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Risarcimento	
Massimali	Le somme massime che la Società è obbligata contrattualmente a pagare in caso di sinistro.
Periodo assicurativo	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Annualità assicurativa	
Premio	La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro	L'evento per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale è derivato il danno.
Franchigia	L'importo che, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, viene detratto dall'ammontare del danno e rimane a carico dell'Assicurato.
Scoperto	La percentuale di danno convenuta a carico del Contraente e determinata a termini di polizza per ciascun sinistro

Art. 1.2 – Definizioni relative all'assicurazione RCA / CVT

Accessori	apparecchi audiofonovisivi come autoradio, lettori di CD, registratori, C.B., condizionatori d'aria o climatizzatori, televisori, ricetrasmittenti, radiotelefoni, telefax ed altre apparecchiature e relativi impianti, purché stabilmente fissati sul veicolo e da esso non amovibili montati dalla casa costruttrice o da altre ditte specializzate, contestualmente o successivamente all'acquisto, a richiesta e/o a pagamento del cliente
Aree Aeroportuali	aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari
Attestazione sullo stato del rischio	Dematerializzazione dell'attestazione del rischio – riferimenti normativi art. 134 del Codice delle Assicurazioni e Regolamento Ivass n. 9 del 19 maggio 2015
Attrezzature speciali	le attrezzature e/o apparecchiature speciali presenti sugli autoveicoli per uso speciale purché stabilmente fissati sul veicolo e da esso non amovibili montati dalla casa costruttrice o da altre ditte specializzate, contestualmente o successivamente all'acquisto, a richiesta e/o a pagamento del cliente
Autoveicoli per uso speciale	gli autoveicoli definiti come tali dall'art. 54, lettera g) del Codice della Strada
Cose	gli oggetti materiali e gli animali
Degrado	percentuale di riduzione nell'apprezzamento del veicolo, corrispondente al rapporto tra valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro ed il relativo valore a nuovo di listino.
Bonus-Malus	riduzione o maggiorazione del premio rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nel periodo di osservazione contrattuale.
Legge	il Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, Codice delle Assicurazioni Private
Regolamento	il regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni ed integrazioni
Proprietario	l'intestatario al P.R.A. o colui che ha titolo legittimo per dimostrare la proprietà del veicolo
Tariffa	la Tariffa applicata dalla Società al momento della stipulazione dell'assicurazione –
Tariffa fissa	la tariffa resta fissa per tutta la durata del contratto, intendendosi esclusa qualunque formula di "bonus-malus" per ogni sinistro od altre formule che prevedano riduzione od aumenti del premio annuale.
Terzi	coloro che vengono definiti tali dall'articolo 129 della <i>Legge</i> e dalle successive modificazioni ed integrazioni
Valore a nuovo	il prezzo del veicolo desumibile dalla fattura di acquisto al momento della prima immatricolazione, in mancanza di fattura, il prezzo di listino
Valore assicurato	il valore del veicolo dichiarato dall'assicurato nel contratto di assicurazione
Valore commerciale	- veicolo: il valore dello stesso tenuto conto del suo deprezzamento per vetustà o stato di conservazione, rilevabile dalla media delle quotazioni "Eurotax" o in

- mancanza desumibili da riviste specializzate o da rivenditori autorizzati
- attrezzature speciali: il valore delle stesse tenuto del relativo deprezzamento per vetustà o stato di conservazione, desumibile dalla documentazione probatoria esibita dalla Contraente

Eventi sociopolitici i tumulti popolari, i disordini, gli atti di terrorismo, gli scioperi, le sommosse, gli atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi

Eventi atmosferici e naturali e Tromba d'aria, caduta di grandine, neve, ghiaccio, caduta di pietre ed alberi, valanga, slavina, uragano, tempesta, turbine di vento, terremoto, eruzione vulcanica, inondazione, alluvione, allagamento, mareggiata, straripamento, bufera, frana, cedimento e smottamento del terreno, collisione con animali selvatici ed altre calamità naturali.

Per quanto non previsto/specificato faranno fede l'art. 134 del Codice delle assicurazioni private ed il regolamento IVASS n. 9 del 19/05/2015.

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 2.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

In deroga agli artt. 1892, 1893 1894 C.C. l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente assicurato di una circostanza che eventualmente modifichi o aggravi il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si sono verificate. Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza al momento del sinistro della modifica delle attività del Contraente a seguito di variazione della normativa vigente. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o la parte di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2.2 – Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio Frazionamento polizza: trimestrale

L'assicurazione avrà decorrenza dalle ore 24:00 del 31/10/2018 e scadenza alle ore 24:00 del 31/10/2019.

Frazionamento trimestrale:

31/10/2018 – 30/01/2019

30/01/2019 – 30/04/2019

30/04/2019 – 30/07/2019

30/07/2019 – 31/10/2019

I certificati originali di assicurazione ed i relativi contrassegni verranno rilasciati dalla compagnia entro 10 giorni prima della decorrenza della prima rata e delle rate successive.

A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile il contraente è tenuto al pagamento del premio come sopra rateizzato (prima rata e rate successive) entro 15 giorni dalla data di decorrenza del rateo della polizza, altrimenti la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno dalla suddetta data e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento, ferme le scadenze contrattualmente stabilite ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati alla Società per il tramite del Broker, il quale, verificato l'effettivo accredito, provvederà a perfezionare gli adempimenti amministrativi di propria competenza nei confronti della Società.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 2.3 – FORMULA TARIFFA “FISSA” SENZA MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITA' (PEJUS)

Il premio offerto è fisso per tutta la durata del contratto, intendendosi esclusa qualunque formula di "bonus-malus" per ogni sinistro od altre formule che prevedano riduzione od aumenti del premio annuale.

scheda di offerta economica:

Per la garanzia RCA il premio imponibile si intende al netto delle sole imposte e del contributo SSN, ma compreso del fondo vittime della strada. Per le restanti garanzie il tasso e/o premio imponibile si intende al netto delle sole imposte.

Si precisa che non sono previsti aumenti di premio e/o applicazioni di Malus e/o Pejus e/o similari in presenza di sinistri.

Per quanto non previsto/specificato faranno fede l'art. 134 del Codice delle assicurazioni private ed il regolamento IVASS n. 9 del 19/05/2015.

Art. 2.4 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Il Contraente è obbligato a denunciare le eventuali altre assicurazioni che lo stesso avesse in corso o stipulasse per un rischio analogo a quelli della presente polizza

Art. 2.5 – Durata dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del 31.10.2018 e scadenza alle ore 24,00 del 31.10.2019, con frazionamento trimestrale. Alla scadenza, il contratto si intenderà cessato senza obbligo di ulteriori comunicazioni.

Alla scadenza, previo accordo tra le Parti il contratto potrà essere prorogato alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, per consentire l'espletamento delle procedure di gara.

In tale ipotesi il premio relativo ai periodi di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

Eventuali rinnovi potranno essere effettuati in accordo tra le Parti, se ed in quanto previsti dalle normative vigenti, alle medesime condizioni economico-normative, per un'ulteriore annualità.

Art. 2.6 – Regolazione del premio (ove convenuta)

Qualora il premio viene convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile (numero dei mezzi), esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo la Società, sulla base delle variazioni intervenute in corso d'annualità, provvederà ad effettuare la regolazione del premio redigendo apposita appendice.

La differenza di premio attiva o passiva risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro il trentesimo giorno dall'invio dell'atto di regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.

Ove il Contraente abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte o incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio competente e non percepita. Tuttavia l'eventuale pagamento dei sinistri sarà automaticamente sospeso fino a quando non sia ripristinata la regolarità amministrativa degli adempimenti suddetti.

Art. 2.7 – Oneri fiscali

Le imposte, le tasse, i contributi, e tutti gli oneri stabiliti dalla legge presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, agli indennizzi alle polizze ed agli atti da esse dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento è stato anticipato dalla Società.

Art. 2.8 – Coassicurazione e delega

Qualora l'assicurazione è ripartita per quote tra più Compagnie indicate in polizza, ognuna è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota. Il Contraente dichiara di aver affidato la consulenza ed assistenza nella gestione del presente contratto al Broker, e le Imprese coassicuratrici hanno convenuto

di affidarne la delega alla Società indicata in sede di offerta e riportata nel frontespizio della presente polizza; di conseguenza tutti i rapporti relativi alla presente assicurazione saranno intrattenuti dal Contraente o dal Broker direttamente con la Società delegataria che provvederà ad informare le coassicuratrici.

In particolare tutte le comunicazioni inerenti il contratto ivi comprese quelle relative al recesso ed alla gestione dei sinistri si intendono fatte o ricevute dalla delegataria in nome e per conto di tutte le Imprese coassicuratrici.

Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione *nonché relativi alla rappresentanza processuale*, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal Contraente per il tramite del Broker direttamente nei confronti di ogni Compagnia coassicuratrice.

La sottoscritta Società delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Imprese coassicuratrici indicate negli atti contrattuali a firmarli anche in nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società delegataria sui documenti di assicurazione li rende, ad ogni effetto, validi anche per le quote delle coassicuratrici.

Art. 2.9 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato ed il Broker sono tenuti devono essere indirizzate alla Direzione per l'Italia della Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere fatte, per essere valide, per iscritto anche a mezzo utilizzo del telefax.

Art. 2.10 – Gestione del contratto/Clausola broker

La gestione della presente polizza, ai sensi del D. Lgs. 209/2005, è affidata al Broker Marsh S.p.A. Agli effetti dei termini fissati dalle Condizioni Generali di polizza, ogni comunicazione fatta dal Broker, alla Compagnia, si intenderà come fatta dal Contraente, e così pure ogni comunicazione fatta dalla Compagnia al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia. Le suddette comunicazioni dovranno essere effettuate con lettera raccomandata o telefax o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione idoneo.

Il Contraente riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dal Broker Marsh S.p.A, la quale è altresì autorizzata ad effettuare l'incasso del premio. Il pagamento del premio avverrà tramite il broker Marsh S.p.A, il cui compenso sarà a carico della Compagnia aggiudicataria, nella misura del:

Aliquota provvigionale del 4% sui premi assicurativi per le polizze Rca;

Aliquota provvigionale del 6% sui premi assicurativi per tutte le altre polizze.

da applicare su ogni rata di premio pagata.

Art. 2.11 – Rinvio alle norme di legge – Foro competente

Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni dattiloscritte, valgono unicamente le norme del Codice Civile. Si intendono pertanto abrogate tutte le condizioni di assicurazione eventualmente riportate a stampa.

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto e quale sede arbitrale si dichiara competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l'Amministrazione Contraente.

Art. 2.12 – Trattamento dati

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 2.13 – Interpretazione del contratto

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente / assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Allo stesso modo, l'eventuale discordanza tra le norme contrattuali, le norme di legge e del Codice Civile in materia di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole all'Assicurato.

Art. 2.14 - LIBRO MATRICOLA

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale vanno iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché in dotazione allo stesso Contraente. A richiesta del Contraente l'Impresa è tenuta ad inviare copia delle variazioni relative alle inclusioni ed esclusioni avvenute nel corso dell'anno.

Per i veicoli inclusi nel libro matricola alla data di emissione del contratto, il Contraente dovrà versare alla firma il premio secondo l'eventuale rateazione convenuta. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso della annualità assicurativa, verrà pagato il premio previsto in polizza, corrispondente al tipo di veicolo, in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La cessazione di veicoli inclusi nel libro matricola, ammessa solo in conseguenza di vendita, distruzione, demolizione, furto o esportazione definitiva di essi, dovrà essere accompagnata dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

Tenuto conto che il Contraente esplica attività di pubblico trasporto di passeggeri, che richiede un utilizzo dei veicoli quantitativamente diverso secondo i periodi dell'anno, sono espressamente consentite le temporanee esclusioni ed inclusioni dei veicoli dal libro matricola richieste dal Contraente; sono inoltre ammesse le esclusioni temporanee nel caso in cui i veicoli siano fermi per riparazioni. Per le inclusioni e le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno della comunicazione.

Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

L'Impresa

Il Contraente

SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE "PARCO VEICOLI"

3.A - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE "RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA"(R.C.A.)

Art. 3.A.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura, in conformità alle norme della *Legge* e del *Regolamento*, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti e specificati alla successiva sezione 5, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi a causa della circolazione del veicolo descritto in contratto.

L'assicurazione copre anche:

- 3.A.1.1** la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli assicurati durante i servizi di linea o comunque effettuati al di fuori delle linee concesse (es. servizi speciali, riservati, fuori linea) nonché presi o dati in locazione ai sensi del nuovo codice della strada e s.m.e i. anche se guidati da persone non dipendenti, nonché eseguiti per ragioni di pubblica utilità e/o imposti d'autorità ed anche se affidati in comodato a sub-concessionari di linee del Contraente;
- 3.A.1.2** la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo assicurato per impiego saltuario in servizi extraurbani
- 3.A.1.3** la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo assicurato in aree private, con esclusione delle aree aeroportuali, nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli e/o rimorchi;
- 3.A.1.5** la responsabilità civile per danni ai trasportati durante le operazioni di salita sul veicolo e di discesa dallo stesso ovvero nella sosta a porte aperte sugli scalini di accesso del veicolo anche durante la corsa;
- 3.A.1.6** la responsabilità civile dei trasportati sul veicolo indicato in polizza per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione del veicolo assicurato;
- 3.A.1.7** la responsabilità per i danni causati dal traino di "carrelli appendice" a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
- 3.A.1.8** la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del veicolo;
- 3.A.1.9** la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni da manovre a mano.

L'assicurazione copre inoltre:

- 3.A.1.10 per i veicoli adibiti a scuola guida** (come da carta di circolazione): la responsabilità civile dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente, anche alla guida, tranne che durante la effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente;
- 3.A.1.11 per le autovetture ad uso pubblico ed autobus:** la responsabilità del Contraente, del conducente e del proprietario del veicolo per danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo agli indumenti ed oggetti di uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé da Terzi trasportati, esclusi denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di antiquariato, oggetti di metallo prezioso, apparecchi fotografici, radio ottici e simili, documenti e biglietti di viaggio, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono ugualmente esclusi i danni derivanti da furto, incendio o da smarrimento;
- 3.A.1.12 per i veicoli adibiti al trasporto di cose** (come da carta di circolazione): la responsabilità del Contraente per i danni involontariamente cagionati a Terzi nell'esecuzione delle operazioni di carico da terra del veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.

La Società inoltre assicura, sulla base delle estensioni di garanzia di cui al successivo articolo "Estensioni diverse", i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate.

In questo caso, così pure come nei casi di cui ai precedenti punti del presente articolo 3.A.1, i massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione

obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Estensioni diverse" indicate.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità civile per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove.

Art. 3.A.2 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore ;
- b) nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi di legge;
- c) nel caso di veicoli con "targa prova" se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo ;
- d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente se il noleggio viene effettuato senza la prescritta licenza o se il veicolo non è guidato dal proprietario o da un suo dipendente o da un suo collaboratore occasionale purché in quest'ultimo caso il rapporto di collaborazione deve essere provato per iscritto;
- e) nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- f) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.
- g) Se il conducente non abilitato alla guida ai sensi delle disposizioni in vigore. Nel caso di patente scaduta l'assicurazione è operante a condizioni che il conducente rinnovi il documento entro 3 mesi dalla data del sinistro; l'assicurazione è altresì operante se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui è applicabile l'art. 144 della *Legge* in argomento, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 3.A.3 - Rinuncia al diritto di rivalsa

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 3.A.2 la Società rinuncia all'azione di regresso nei confronti:

a) dell'Amministrazione Contraente

- ◇ se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo a norma delle disposizioni in vigore
- ◇ nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità delle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione
- ◇ nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli art. 186 e 187 del D. Lgs. 285/92;

b) dell'Amministrazione Contraente e del conducente

- ◇ quando il veicolo sia adibito a trasporto di cose, in conseguenza della inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati non addetti all'uso o al trasporto delle cose sul veicolo.

La Società rinuncia comunque ad esercitare il diritto di rivalsa se al momento del Sinistro:

- ⇒ il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa purché la patente venga successivamente rilasciata;
- ⇒ il conducente guidi con patente scaduta, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo assicurato, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro stesso. E' comunque necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del veicolo.

Art. 3.A.4 - Estensione Territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, Islanda, Croazia, Liechtenstein, del Principato di Monaco, e della Svizzera.

L'assicurazione vale altresì per gli altri stati facenti parte del sistema della carta verde; a questo scopo la Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). L'Assicurazione non vale, tuttavia, per gli altri Stati le cui sigle internazionali, sulla Carta Verde stessa, siano barrate.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.

Nel caso trovi applicazione l'art. 1901 secondo comma del C.C., la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il contraente è obbligato a restituire quest'ultima alla Società.

L'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Art. 3.A.5 - Trasferimento della proprietà del veicolo

In caso di trasferimenti della proprietà di veicoli, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Società, fornendo idonea documentazione.

In questo caso il Contraente, previa restituzione alla Società del contrassegno e della Carta Verde relativa al veicolo alienato, può chiedere che il contratto passi su altro veicolo di sua proprietà, e fornire del nuovo veicolo la certificazione di provenienza di precedente assicurazione R.C.A. o di nuovo acquisto. In questo caso la Società procede alla rilevazione dell'eventuale conguaglio di premio dell'annualità in corso sulla base della Tariffa in vigore sul veicolo sostituito e del relativo ribasso di cui all'offerta di gara; la formula tariffaria, la classe di merito e le eventuali Condizioni aggiuntive in corso sul veicolo sostituito si applicano anche su quello sostituito purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo precedentemente assicurato. L'eventuale conguaglio verrà regolato a fine annualità, in sede di regolazione consuntiva ai sensi dell'art. 2.7.

Le disposizioni di cui al precedente capoverso si applicano anche nel caso in cui vi sia una documentata consegna del veicolo in conto vendita, e la relativa documentazione sia rilasciata da un operatore professionale del settore.

Art. 3.A.6 - Risoluzione del contratto per il furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo

In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo, il veicolo è escluso dal contratto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza e la Società, in sede di regolazione consuntiva annua, rimborsa al Contraente la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per ogni giorno di garanzia residua.

Il Contraente è tenuto a darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente, nonché, se ancora in suo possesso, il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde.

Art. 3.A.7 - Cessazione del rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo

Nel caso di cessazione del rischio a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società, restituendo il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde alla Società.

Il Contraente deve inoltre consegnare alla Società:

- in caso di distruzione od esportazione definitiva del veicolo, l'attestazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione;
- in caso di demolizione, copia del certificato attestante l'avvenuta consegna del veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore.

Il Contraente può scegliere una delle seguenti soluzioni:

- a) **sostituzione con altro veicolo – conguaglio di premio:** il contratto viene reso valido per un altro veicolo. La Società procede all'eventuale conguaglio di premio dell'annualità in corso sulla base

della Tariffa in vigore sul veicolo sostituito e del relativo ribasso di cui all'offerta di gara; la formula tariffaria, la classe di merito e le eventuali Condizioni aggiuntive in corso sul veicolo sostituito si applicano anche su quello sostituito purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo precedentemente assicurato.

- b) **mancata sostituzione con altro veicolo – rimborso del premio:** la Società, in sede di regolazione consuntiva annua, rimborsa al Contraente la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per ogni giorno di garanzia residua dal momento della consegna dei relativi documenti.

Nel caso di demolizione che non dia luogo a sostituzione di assicurazione, con conseguente diritto al rimborso del rateo di premio pagato e non goduto, il Contraente deve restituire il certificato e contrassegno di assicurazione e l'eventuale Carta Verde e deve fornire copia del certificato attestante l'avvenuta consegna del veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore

Art. 3.A.8 - Sostituzione del certificato e del contrassegno

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno, la Società provvederà con impegno della Contraente alla restituzione di quelli sostituiti; in caso di sottrazione/smarrimento occorre la denuncia originale presentata all'Autorità competente.

Art. 3.A.9 - Attestazione dello stato del rischio

Dematerializzazione dell'attestazione di rischio - riferimenti normativi cui fare riferimento: art. 134 del Codice delle Assicurazioni e Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015.

Art. 3.A.10 - Colpa Grave

A parziale deroga delle Condizioni di assicurazione, la Società è obbligata anche se il sinistro è stato cagionato con colpa grave dell'Assicurato o del Contraente e loro rappresentanti legali nonché determinato da dolo e colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

Art. 3.A.11 - Estensioni diverse

- a. **Rimozione forzate.** La garanzia vale per i danni ai veicoli/motocicli/ciclomotori di terzi derivanti dalla rimozione forzata (auto in sosta in zone di divieto).
- b. **Rimorchi.** La garanzia vale per i danni involontariamente cagionati a terzi durante il rimorchio degli autobus di proprietà della contraente e/o di terzi per motivi di soccorso (in tal caso, autobus di terzi, la garanzia riguarda anche i veicoli trainati);
- c. **Operazioni di carico e scarico.** La Società assicura la responsabilità civile dell'Amministrazione Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendano parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.
- d. **Veicoli Speciali.** La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.
La garanzia vale per i danni a terzi derivanti dagli eventuali allestimenti specifici delle macchine operatrici e mezzi speciali.
- e. **R.C. trasportati.** La Società assicura la responsabilità civile derivante ai trasportati (compresi i familiari) per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo assicurato entro i limiti ed alle condizioni previste con il presente contratto per la responsabilità civile dell'Amministrazione Contraente. I terzi trasportati non sono considerati terzi tra loro.
- f. **Danni a cose di terzi trasportati.** La Società assicura la responsabilità dell'Amministrazione Contraente e, se persona diversa, del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati. L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.
- g. **R.C. per difetti di manutenzione.** La Società risponde fino alla concorrenza di € 1.000.000,00 per evento, dei danni subiti dai trasportati del veicolo assicurato a causa di difetto e/o mancata manutenzione dei quali il Contraente debba rispondere.

h. Soccorso vittime della strada. La Società risponde fino alla concorrenza di € 250,00 per evento, dei danni alle parti interne dei veicoli identificati in polizza, in conseguenza del trasporto occasionale di vittime di incidenti di circolazione, dal luogo del fatto al posto di soccorso medico.

i. Ricorso terzi da incendio. La Società, in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell'assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, cose o animali) con il limite massimo di € 1.000.000,00. Sono in ogni caso esclusi i danni a cose e d animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o Assicurato. La presente garanzia non è operante in caso di attivazione delle garanzie ARD (3.B.1.A).

l. Spese di immatricolazione, assicurazione RCA, tassa automobilistica

Qualora l'Assicurato perda la disponibilità del veicolo in conseguenza di furto o rapina totali o per distruzione a seguito di sinistro, la Società rimborsa:

- le spese di immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro veicolo dello stesso tipo fino ad € 500,00 per evento;
- la quota parte di premio RCA, al netto delle imposte, intercorrente fra la data dell'evento e quella della scadenza del certificato di assicurazione;
- la quota parte dell'importo versato per la tassa di proprietà intercorrente fra la data dell'evento e quella della scadenza di validità in atto.

3.B - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE – RISCHI DIVERSI (ARD) - Garanzie ove previste come da elenco

Art. 3.B.1 – INCENDIO E FURTO

Oggetto dell'assicurazione

Nei limiti ed alle condizioni che seguono, l'Impresa presta l'assicurazione contro i rischi Incendio, Furto (totale, parziale o tentato) e Rapina (sottrazione mediante violenza alla persona o minaccia) e si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato sia fermo che in circolazione.

La garanzia Incendio è prestata qualunque ne sia la causa, compresa l'azione del fulmine e l'esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore. Per gli autobus detta garanzia opera fino alla concorrenza di € 600.000,00 per evento, con un indennizzo massimo per autobus di € 200.000,00.

L'impresa, inoltre, si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti provocati a cose di terzi, compresi i danni provocati ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato per il ricovero del veicolo dall'incendio del veicolo assicurato quando lo stesso non si trovi in circolazione a norma del Codice della Strada, fino a un massimo di € 150.000.

Esclusioni

Fermo quanto in precedenza pattuito, l'assicurazione non comprende i danni:

- ◆ a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto sopra previsto per i locali in dotazione;
- ◆ di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
- ◆ avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militati, invasioni, sviluppi comunque insorti, controllati o meno di energia nucleare o di radioattività;
- ◆ determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei dipendenti e delle persone incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- ◆ causati da semplici bruciate e da deformazioni a parti non meccaniche, non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- ◆ verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove.
- ◆ derivanti da rigature o segnature dei cristalli, nonché alle altre parti dell'autovettura a seguito di rottura di un cristallo.
- ◆ L'assicurazione non indennizza l'Assicurato per i danni dovuti in conseguenza di: tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi; trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti, eruzioni vulcaniche e terremoti.

Art. 3.B.2 – EVENTI SPECIALI (SOCIOPOLITICI – ATMOSFERICI)

Oggetto dell'assicurazione

Per i veicoli specificati nella tabella allegata, l'Impresa si obbliga ad indennizzare nei limiti del valore assicurato per l'assicurazione Incendio, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo o comunque dolosi.

Si precisa che se la conseguenza dell'atto vandalico è la rottura di vetri, la società liquiderà il valore d'acquisto/valore a nuovo, essendo gli stessi non soggetti per loro natura a degrado d'uso.

Esclusioni

Fermo quanto in precedenza pattuito, l'assicurazione non comprende i danni:

- ◆ avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militati, invasioni, sviluppi comunque insorti, controllati o meno di energia nucleare o di radioattività;
- ◆ determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei dipendenti e delle persone incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- ◆ verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove.
- ◆ L'assicurazione non indennizza l'Assicurato per i danni dovuti in conseguenza di trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti, eruzioni vulcaniche e terremoti.

Art. 3.B.3 – KASKO – NON OPERANTE

Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga alle condizioni che seguono, a indennizzare i danni materiali e diretti subiti *esclusivamente* dai veicoli specificati nella tabella allegata, inclusi gli accessori e le attrezzature speciali stabilmente fissati su ciascun veicolo, in occasione di:

- collisione con altri veicoli
- urto contro qualsiasi ostacolo
- ribaltamento
- uscita di strada

durante la circolazione sia su area pubblica che su area privata.

Esclusioni

Fermo quanto in precedenza pattuito, l'assicurazione non comprende i danni:

- ◆ avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, guerre civili, legge marziale, occupazioni militari, invasioni, confisca, nazionalizzazione, requisizione, danneggiamento derivante da atti o disposizione delle Pubbliche Autorità;
- ◆ occorsi in occasione di esplosioni nucleari o derivanti dalla detenzione ed impiego di sostanze radioattive oppure in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ◆ avvenuti in conseguenza di i trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti, eruzioni vulcaniche e terremoti.;
- ◆ avvenuti quando il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti;
- ◆ avvenuti durante la partecipazione del veicolo a corse o gare e relative prove;
- ◆ quelli determinati da oggetti, materiali od animali trasportati dal veicolo stesso;
- ◆ dovuti a dolo o colpa grave delle persone incaricate dall'assicurato alla guida, riparazioni o custodia del veicolo;
- ◆ causati in occasione di partecipazione ad attività illecite;
- ◆ determinati da vizi di costruzione;
- ◆ cagionati da operazione di carico e/o scarico;
- ◆ subiti a causa diretta di manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo;
- ◆ derivanti dal mancato uso del veicolo o dal suo deprezzamento;
- ◆ riportati dalle parti meccaniche e/o elettriche, dai teloni di copertura e dalle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se non avvenuti in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli, ribaltamento, uscita di strada durante la circolazione.

Art. 3.B.4 - Chiusura Indagine Preliminare

In caso di danno da furto, l'assicurato è esonerato dalla preliminare presentazione del certificato di chiusura

indagine. L'Assicurato stesso, sottoscrivendo la quietanza, si impegna a presentare detto certificato alla Società non appena possibile, ed a rimborsare l'indennizzo percepito maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data del pagamento, qualora dagli atti dell'indagine o dall'eventuale giudizio il danno dovesse risultare non indennizzabile ai sensi del presente contratto.

Art. 3.B.5 - Determinazione dell'ammontare del danno

Perdita totale

In caso di sinistro che provochi la perdita totale del veicolo assicurato, l'Impresa determina l'ammontare del danno in base al valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro, al netto dell'eventuale valore residuo.

Danno parziale

In caso di sinistro che provochi al veicolo danni parziali, l'Impresa determina il loro ammontare in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessario al ripristino del veicolo stesso al netto del degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate. Qualora tale costo sia superiore alla differenza fra il valore commerciale del veicolo assicurato prima e dopo l'evento, l'ammontare del danno sarà pari a tale

differenza. Se, al momento del sinistro, non sono trascorsi più di cinque anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo, l'indennizzo verrà determinato senza dedurre il degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate, purché tali sostituzioni o riparazioni non interessino parti del motore, degli organi meccanici in genere, dell'apparato elettrico ed elettronico, la strumentazione di bordo, gli arredamenti interni, la batteria, le gomme gli allestimenti di veicoli industriali e commerciali, il navigatore satellitare, nonché gli apparecchi audiofonovisivi. Sono escluse, in ogni caso, dall'indennizzo le spese per modificazioni o aggiunte apportate al veicolo in occasione delle riparazioni.

Assicurazione parziale (regola proporzionale)

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore del veicolo, l'impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore assicurato ed il valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro.

Art. 3.B.6 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo concordato è eseguito entro il trentesimo giorno dalla data di sottoscrizione dell'atto di transazione a patto che l'Amministrazione abbia presentato alla Società tutta la documentazione complementare della denuncia del sinistro. L'eventuale valore di recupero realizzato prima del pagamento dell'indennizzo sarà computato in detrazione all'indennizzo stesso.

Art. 3.B.7 - Adeguamento del valore assicurato

La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e conseguentemente a procedere alla modifica del premio relativo.

SEZIONE 4 NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI

Art. 4.1 - Modalità per la denuncia dei sinistri

I sinistri devono essere denunciati alla Società per il tramite del Broker al più presto possibile e comunque non oltre 15 giorni da quando l'Ufficio competente del Contraente ne ha avuto notizia.

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato dall'ISVAP, previsto dall'art. 143 del D. L.gsvo 209/2005 e s. m. e i. e fornito dalla Società, e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza e al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

In caso di indisponibilità dell'anzidetto modulo, la denuncia di sinistro potrà essere redatta in forma libera, purché con comunicazione scritta.

Alla denuncia devono far seguito nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Documenti aggiuntivi da presentare alla Società in caso di danno da Furto/Incendio (ove previsto):

- *Incendio (danno totale): - scheda di demolizione e l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA.*
- *Furto:- originale o copia autentica della denuncia di furto, presentata all'Autorità competente.*
Inoltre, in caso di perdita totale del veicolo:
 - *scheda di perdita di possesso,*
 - *estratto cronologico generale*
 - *procura a vendere alla Società stessa.*

Si fa presente che la compagnia dovrà nominare un massimo di due periti dedicati alla società per la gestione dei sinistri ed un massimo di due liquidatori dedicati.

Art. 4.1.1 – Procedura di Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice)

Nel caso in cui il veicolo resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139 del Codice) al conducente, si applica la *procedura di risarcimento diretto* (art. 149 del Codice) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.

Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche ai sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano, anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti Stati.

In tutti gli altri casi, oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la *procedura di risarcimento "ordinaria"* prevista dall'art. 148 del Codice.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro. In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla Compagnia di assicurazioni del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'apposito modulo ed attivando così la procedura prevista dall'art. 148 del Codice.

Art. 4.1.2 – Procedura di Risarcimento Ordinaria (art. 148 del Codice)

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto descritta la precedente articolo, la richiesta di risarcimento danni deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla Compagnia di assicurazioni del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'apposito modulo.

Art. 4.1.3 – Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 del Codice)

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti dalla Società secondo quanto previsto dal Codice.

Art. 4.2 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali e peritali

La Società assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

Ha altresì l'obbligo di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

Il Contraente ha diritto di affidare la difesa dei conducenti anche a legali e tecnici di propria fiducia a proprie spese, diritto che permane anche per il conducente imputato.

La Società non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 4.3 - Informazioni sui sinistri

La Società si impegna ed obbliga a fornire al Contraente semestralmente il dettaglio dei sinistri liquidati e riservati precisando gli importi liquidati e riservati, la data di accadimento, numero e la tipologia del sinistro.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data di accensione della polizza fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita all'Ente Contraente mediante supporto informatico utilizzabile per le dovute elaborazioni statistiche. (possibilmente su foglio elettronico tipo excel). Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di richiedere ed ottenere ulteriori aggiornamenti, con le stesse modalità di cui sopra, anche durante il periodo assicurativo, con preavviso di gg. 30.

SEZIONE 5 – MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art. 5.1 – Limiti di risarcimento

MASSIMALI

La presente assicurazione è prestata fino a concorrenza dei massimali previsti per legge per ciascuna categoria:

		RCA		
		per sinistro	per persona	per danni a cose ed animali
		con Il limite di		
AUTOVEICOLI e VEICOLI DIVERSI	€ 7.290.000,00	€ 7.290.000,00	€ 7.290.000,00	€ 7.290.000,00
AUTOBUS	€ 32.000.000,00	€ 32.000.000,00	€ 32.000.000,00	€ 32.000.000,00

Art. 5.2 – Franchigie e/o scoperti.

La Società, nei limiti dei massimali di cui al precedente art. 5.1 ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate, con l'applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.

SEZIONE 3.B

Garanzia	Scoperto	Minimo
Incendio	NO	
Furto	10% per ogni sinistro del danno indennizzabile	€ 250,00
Eventi Sociopolitici	10% per ogni sinistro del danno indennizzabile	€ 250,00
Kasko	10% per ogni sinistro del danno indennizzabile	€ 250,00

Art. 5.3 – Calcolo del premio

Vedi elenco veicoli allegato con relativo dettaglio dei premi

Art. 5.4 – Disposizione finale

Resta convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma, eventualmente apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società, vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Il Contraente

La Società

Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., la Società e l'Amministrazione Contraente dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali:

- ⇒ 2.2 Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio
- ⇒ 2.3 Adeguamento premio
- ⇒ 2.5 Durata dell'assicurazione
- ⇒ 2.9 Forma delle comunicazioni
- ⇒ 2.10 Gestione del contratto
- ⇒ 2.12 Rinvio alle norme di legge - Foro competente
- ⇒ 2.14 Interpretazione del contratto
- ⇒ 3.A.1 Oggetto dell'assicurazione
- ⇒ 3.A.3 Rinuncia al diritto di rivalsa
- ⇒ 3.A.10 Colpa grave
- ⇒ 3.A.11 Estensioni diverse
- ⇒ 4.1 Modalità per la denuncia dei sinistri
- ⇒ 4.3 Informazioni sui sinistri

Il Contraente

La Società

ALLEGATO LOTTO 1
RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E C.V.T.
(Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione)

CONTRAENTE: Azienda Metropolitana Trasporti Catania S.p.A.

DURATA CONTRATTUALE: anni 1 con decorrenza dalle ore 24:00 del 31/10/2018 e scadenza alle ore 24:00 del 31/10/2019 – frazionamento trimestrale

Il sottoscritto:
codice fiscale:
nato a: il: .././....
domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità di: ¹
e legale rappresentante dell'Impresa:
con sede legale in:
Via/Piazza: C.A.P.
Telefono:.....; Fax:.....; PEC:.....
codice fiscale: Partita I.V.A.:

avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
consapevole che le offerte economiche sono soggette alle basi d'asta non superabili di seguito riportate, pena l'esclusione delle offerte stesse;

DICHIARA

che il/i valore/i economico/i offerto/i, indicato/i, rispetta/no le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro;

che i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa sono pari a il% rispetto all'importo dei ricavi ;

che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa.

PRENDE ATTO E DICHIARA CHE:

i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;

non è ammessa offerta pari o superiore alla base d'asta specificamente indicata nel Disciplinare di Gara e nella presente scheda di offerta;

¹ **Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.**

in caso di discordanza tra il valore del premio annuo lordo offerto e valido per l'attribuzione del punteggio economico e il valore scaturente dall'applicazione del moltiplicatore per il parametro di quotazione, prevarrà sempre il premio annuo lordo offerto dal concorrente.

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

Fermo restando che il valore a base d'asta di cui al relativo bando non può essere superata,

DICHIARA INOLTRE

che il/i valore/i economico/i offerto/i, sopra indicato/i, rispetta/no le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro;

che i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa sono pari a € _____;

che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa.

Il concorrente prende, infine

ATTO E DICHIARA CHE:

i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;

non è ammessa offerta pari o superiore alla base d'asta specificamente indicata nel Disciplinare di Gara e nella presente scheda di offerta;

in caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre ed i valori economici indicati in lettere, prevalgono i valori economici più favorevoli per la Stazione Appaltante.

Riepilogo quotazione

Categoria	N° mezzi da assicurare solo RCA	N° mezzi da assicurare anche CVT (come seguente specifica)
AUTOBUS	n° 153.	n° 295 (si veda <i>Tabella riepilogativa</i> per valori)
MEZZI DIVERSI (si veda <i>Tabella riepilogativa</i> per dettaglio)	n° 35	n° 25

R.C.A.							
Categoria	Premio unitario annuo	SSN	Premio netto unitario annuo	Tasse	Totale lordo unitario annuo	Totale numero mezzi	Totale lordo complessivo annuo (per n. mezzi)
AUTOBUS						153	
SCUOLABUS						3	
POLLICINI						1	
AUTOVETTURE						21	
MOTOCICLI						2	
TRATTORI PER TRAINO AUTOBUS						2	
AUTOCARRI						2	
FURGONI ASSISTENZA IN LINEA						2	
TARGHE PROVA						2	
TOTALE							

C.V.T.							
Categoria	Numero mezzi	valore	TASSO IMP. INCENDIO EV. SPECIALI	TASSO IMO. FURTO	Tasso Imponibile e KASKO	PREMIO COMPLESSIVO NETTO	PREMIO COMPLESSIVO LORDO
AUTOBUS	295	€ 6.138.000,00					
SCUOLABUS	3	€ 4.500,00					
POLLICINI	4	€ 2.000,00					
AUTOVETTURE	12	€ 34.300,00					
TRATTORI PER TRAINO AUTOBUS	2	€ 29.000,00					
AUTOCARRI	2	€ 16.700,00					
FURGONI ASSISTENZA IN LINEA	2	€ 4.100,00					

NB: le informazioni relative alla quantità dei mezzi da assicurare - come sopra indicato - potranno essere suscettibili di modifiche in sede di emissione della polizza. In tal caso il premio RCA dovuto all'effetto sarà quello risultante dall'invio da parte dell'AMT Catania SpA dell'elenco definitivo a seguito della relativa aggiudicazione alla Compagnia. Per quanto concerne la garanzia CVT in particolare, l'elenco riportato nella Tabella riepilogativa potrà essere suscettibile di modifiche in sede di polizza. Vale quanto appena disciplinato per la garanzia RCA. Le garanzie/celle annerite nelle sopra riportate tabelle non sono soggette ad offerta.

